



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

Sono esclusi dall'ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche così come previsto dalle D.G.R. 66-3859 del 18 Settembre 2006 e successiva D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006
- b) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico
- c) veicoli bifuel alimentati o metano/benzina o GPL/benzina
- d) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dell'ASL, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, veicoli adibiti a pubblico servizio in caso di emergenza
- e) veicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli di trasporto pubblico non adibiti al trasporto di persone bensì adibiti alla manutenzione
- f) veicoli al servizio di persone invalide, munite del relativo contrassegno previsto dall'art. 188 del nuovo C.d.S. e dall'art. 381 del relativo regolamento
- g) taxi di turno, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente
- h) veicoli di proprietà (in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico, del servizio postale dei quali sia palese l'espletamento del pubblico servizio
- i) veicoli con targa estera
- j) veicoli di imprese artigiane impegnate in riparazioni urgenti, e di altri operatori economici in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti
- k) motocicli e ciclomotori (almeno Euro 1) omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive

Sono inoltre esclusi da dette limitazioni i seguenti veicoli, purché accompagnati da idonea documentazione:

- 1) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la persona portatrice di handicap o affetta dalle suddette gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia, ecc.;
- 2) veicoli con speciali adattamenti, debitamente annotati sulla carta di circolazione, installati al fine di consentire la guida ai minorati fisici che non sono in possesso dell'autorizzazione per disabili in quanto non impediti alla deambulazione;
- 3) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione, per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapie od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto-dichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- 4) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per la quale l'assistenza è indispensabile;
 - 5) veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
 - 6) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
 - 7) veicoli utilizzati da incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
 - 8) veicoli utilizzati da residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
 - 9) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - 10) veicoli d'epoca di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 con le modalità di circolazione in esso disciplinate;
 - 11) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 muniti di certificazione di cui all'art. 215 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
 - 12) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire le attestazioni rilasciate dai ministri officianti o dalle autorità preposte);
 - 13) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti ovvero documentazione attestante l'ordine di prenotazione del trasloco antecedente all'emissione dell'ordinanza;
 - 14) veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci deperibili ed in regime di ATP;
 - 15) veicoli utilizzati dagli istituti di vigilanza privata;
 - 16) veicoli di proprietà delle autoscuola cittadine, dotate di doppia pedaliera, con a bordo allievo ed istruttore.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.